

## ESAME AVVOCATO 2015

### ANALISI DELLE QUESTIONI SOTTESE AL SECONDO PARERE IN MATERIA PENALE

*Riflessioni sulle fattispecie di usura e di sequestro di persona a scopo di estorsione*

di Marco Mariotti

**La traccia.** Tizio, approfittando delle difficoltà economiche in cui versa Caio, presta a questi una somma di denaro pari ad € 20.000 facendosi promettere in corrispettivo interessi usurari. Successivamente, a seguito della mancata restituzione integrale da parte di Caio della somma prestata e degli interessi pattuiti, Tizio incarica della riscossione del credito i suoi amici Mevio e Sempronio.

Quest'ultimi, ben consapevoli della natura usuraia del credito, contattano ripetutamente al telefono Caio e gli chiedono il pagamento del credito, minacciando di ucciderlo. Poiché Caio risponde di non poter pagare per mancanza di denaro, Mevio e Sempronio si portano presso l'abitazione di questi e dopo aver nuovamente richiesto il pagamento senza però ottenerlo, lo costringono a salire su di un'autovettura a bordo della quale lo conducono in aperta campagna.

Dopo averlo fatto scendere dall'auto lo colpiscono entrambi ripetutamente con calci e pugni. I due quindi si allontanano minacciando Caio che se non pagherà entro una settimana torneranno da lui. Caio viene trasportato da un automobilista di passaggio in ospedale ove gli vengono diagnosticate lesioni consistite nella frattura di un braccio e del setto nasale con prognosi di guarigione di giorni 40.

Caio decide di rivolgersi alla polizia a cui riferisce nel dettaglio sia la condotta posta in essere da Mevio e Sempronio in suo danno, sia il prestito usuraio effettuato da Caio. Attraverso l'individuazione fotografica operata da Caio, la polizia identifica Mevio e Sempronio.

Il candidato, assume le vesti dell'avvocato di Mevio e Sempronio, individui le fattispecie di reato che si configurano a carico dei suoi assistiti e gli istituti giuridici che trovano applicazione nel caso in esame.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Usura ed estorsione. – 2.1. La struttura del reato di usura ed il suo momento consumativo. – 2.2. Il caso di specie, tra usura e (tentata) estorsione – 3. La privazione della libertà: sequestro di persona o sequestro di persona a scopo di estorsione? – 3.1. I presupposti oggettivi del sequestro. – 3.2. Il rapporto tra le fattispecie di cui agli artt. 605 e 630 c.p. – 4. Le lesioni personali.

## 1. Premessa.

La traccia chiede di analizzare le fattispecie di reato a cui potrebbe essere ricondotto il comportamento tenuto da Mevio e Sempronio.

Le azioni di questi ultimi possono essere distinte in due principali nuclei fattuali, che sono tra loro cronologicamente separati: da un lato il primo contatto con Caio e le minacce di morte rivolte a quest'ultimo; dall'altro la privazione della libertà personale, la violenza fisica e le ulteriori minacce, sempre nei confronti di Caio.

Lo scopo del presente lavoro non è quello di proporre una soluzione modello, ma semplicemente di offrire alcuni spunti di riflessione a proposito dei problemi più rilevanti che – a nostro avviso – la traccia presenta. Ci occuperemo, in particolare, delle caratteristiche del reato di usura e dei suoi rapporti con l'estorsione (§ 2), e dell'alternativa tra semplice sequestro di persona e sequestro di persona a scopo di estorsione (§ 3), concludendo con alcuni cenni sulla configurabilità del reato di lesioni personali (§ 4).

## 2. Usura ed estorsione.

La traccia narra che Tizio, dopo aver prestato a Caio una somma di denaro ad un tasso usurario, incarica Mevio e Sempronio della riscossione di tali interessi e del capitale. La fattispecie che viene in considerazione in relazione al comportamento di Tizio è senza dubbio quella di usura; ma il quesito riguarda il comportamento di Mevio e Sempronio, i quali utilizzano violenza e minaccia per ottenere il pagamento della somma, senza peraltro riuscire nell'intento. Di talché il quesito: Mevio e Sempronio concorrono nell'usura commessa da Tizio? ovvero rispondono per (tentata) estorsione, o – ancora – per entrambi i delitti?

### 2.1. La struttura del reato di usura ed il suo momento consumativo.

L'art. 644, co. 1 c.p. punisce "*chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, il corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari*". Il secondo comma incrimina invece la mediazione usuraria, cioè il comportamento di colui che, non concorrente nell'usura vera e propria, procura una somma di denaro facendo dare o promettere a sé o ad altri un interesse usurario come corrispettivo. Ci sembra bene precisare subito che quest'ultima non può venire in considerazione nel caso di specie: Mevio e Sempronio, infatti, non sono mediatori, perché non procurano il prestito di denaro, ma vengono semplicemente incaricati della riscossione che dovrebbe seguire ad un accordo già concluso e ad un prestito già effettuato.

Il cuore del problema interpretativo riguarda la previsione del primo comma che contempla **due condotte** (farsi dare e farsi promettere). Devono essere presenti entrambe

perché si realizzi la fattispecie? E se alla promessa segue la dazione, in che rapporto stanno le due condotte, e quando il reato si consuma?

Circa il primo quesito, come si evince dalla congiunzione “o”, utilizzata nel testo della norma, è **indiscusso che per l’integrazione del reato di usura sia sufficiente il prestito di denaro o di altra utilità accompagnato dalla promessa di pagamento di interessi usurari**; non è invece necessario che la vittima versi effettivamente gli interessi che ha acconsentito a corrispondere. Pertanto, in concreto potremo avere **tre situazioni diverse**: in un primo caso, la promessa e contestualmente la dazione degli interessi; in una seconda ipotesi, la promessa seguita in un momento distinto dalla dazione; in una terza possibile situazione, avremo solo ed esclusivamente la promessa<sup>1</sup>.

Circa il secondo quesito, le risposte sono varie. Per poter esplorare il problema è necessaria una **precisazione terminologica**. Con il termine *perfezione* indichiamo qui (seguendo la terminologia di autorevole dottrina)<sup>2</sup>, all’interno dell’*iter criminis*, il momento in cui si sono verificati tutti i requisiti dalla fattispecie legale, cioè il momento in cui il reato viene ad esistere; mentre il concetto di *consumazione* si riferisce al momento in cui il reato, già perfetto, raggiunge la sua massima gravità, e quindi cessa. I due momenti possono coincidere (come nei reati istantanei), oppure collocarsi **in due punti diversi** sull’ideale linea del tempo e della progressione criminosa. Quest’ultima ipotesi si verifica, ovviamente, nei **reati permanenti** (ove una situazione anti-giuridica viene mantenuta per un certo periodo di tempo per volontà dell’agente), nonché nei **reati abituali**, ove una reiterazione della medesima condotta è necessaria perché sia raggiunta la soglia della tipicità penale, ma la commissione del reato può protrarsi anche oltre tale momento attraverso condotte successive. Una situazione simile si realizza anche in **quelli che la giurisprudenza chiama “reati a consumazione prolungata” o “reati a consumazione progressiva”, o ancora “reati progressivi” o “reati a duplice schema”**. Se vengono realizzate entrambe le condotte previste da una norma, l’offesa, già arrecata dalla prima, si accentua ed approfondisce con la seconda condotta. Ogni condotta è quindi rilevante: il reato si perfeziona già con la prima condotta; ma le successive alla prima non possono essere considerate un puro e semplice *post-factum* non punibile, essendo portatrici di un autonomo disvalore, che va ad incrementare quello già insito nella prima. Tuttavia, questo incremento di disvalore non costituisce un autonomo reato, da ritenere unificato sotto il vincolo della continuazione con il primo: il reato che inizia con la prima condotta progredisce, semplicemente, con la seconda condotta, restando però unico<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Sul punto, cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Vol. II. Delitti contro il patrimonio*, IV ed., Padova, Cedam, 2012, p. 253; D. PULITANÒ, *Diritto penale. Parte speciale. Vol. II. Tutela penale del patrimonio*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 177.

<sup>2</sup> I concetti a cui facciamo qui riferimento sono mutuati da alcune ricostruzioni dottrinali: in particolare, F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale.*, IX ed., Padova, Cedam, 2015, pp. 428 ss. Altri autori segnalano la differenza concettuale tra questi due momenti, anche se utilizzano i termini in senso inverso: *consumazione* sarà dunque il momento in cui il reato viene ad esistere, *perfezione* quello in cui cessa: cfr. D. PULITANÒ, *Diritto penale*, IV ed., Torino, Giappichelli, 2011 pp. 185-186.

<sup>3</sup> Un’interessante pronuncia giurisprudenziale che illustra la natura di questi reati riguarda il delitto di corruzione: Cass., 06.05.2014, n. 23365. Le teorie della giurisprudenza sono state in alcuni casi recepite dalla dottrina: D. PULITANÒ, *Diritto penale*, IV ed., cit., p. 185.

È proprio allo schema del “reato a consumazione prolungata” che viene ricondotto – dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti – il reato di usura<sup>4</sup>. La dazione, infatti, sviluppa ed approfondisce l’offesa già realizzatasi con la prima condotta (la promessa): nei casi in cui si verifica la dazione, infatti, il bene giuridico patrimonio subisce concretamente un danno, mentre in caso di mera promessa il bene viene semplicemente esposto a pericolo<sup>5</sup>. Il reato è invece sempre di danno secondo coloro che identificano il bene giuridico nella libertà di autodeterminazione contrattuale, oppure nell’interesse collettivo alla regolarità dei rapporti economici e del funzionamento del mercato: in questi casi, è possibile ritenere che la semplice promessa costituisca già una lesione, perché il fatto stesso che un accordo a corresponsione usuraia sia stato concluso rappresenta una violazione del bene pubblicistico della regolarità degli scambi o di quello privatistico della libertà contrattuale<sup>6</sup>. Tuttavia, la conclusione circa la progressione dell’offesa non cambia: è ovvio che il versamento degli interessi usurari – e dunque la realizzazione delle conseguenze dell’accordo – approfondisce la lesione o, per la concezione plurioffensiva dell’usura, affianca all’offesa al primo bene anche quella al patrimonio di colui che paga. Quella “a duplice schema” è la lettura preferita dalla giurisprudenza<sup>7</sup>; parte della dottrina è giunta alla medesima conclusione leggendo il

---

<sup>4</sup> Per completezza si segnala anche una seconda interpretazione che concepisce, invece, l’usura come un reato permanente (ovviamente nel caso in cui la dazione avvenga in un momento diverso dalla promessa e magari vi siano diversi episodi di riscossione). E ciò sul presupposto che, in questi casi, si realizzerebbe un prolungamento dell’offesa dipendente dalla volontà del soggetto agente, e che l’indicazione sulla prescrizione dell’art 644 ter assimila questa fattispecie ad altri reati permanenti (Cfr., ad esempio, G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Vol. II, tomo secondo. I delitti contro il patrimonio*, VI ed., Bologna, Zanichelli, 2014, pp. 240-241). Occorre precisare che non è necessario per l’integrazione del reato che lo stato di antigiuridicità si protragga nel tempo: si pensi alle ipotesi di sola promessa o di contestualità tra promessa e dazione; dunque, si potrebbe dire, si tratta di un reato eventualmente permanente. È peraltro opportuno evidenziare che, indipendentemente dalla ricostruzione della struttura del reato, la dazione che segua la promessa e si realizzi successivamente ad essa assume un significato essenziale nell’*iter criminis*: è infatti il momento in cui l’offesa giunge al suo massimo livello, vuoi perché in quell’istante si verifica la seconda condotta (tesi del reato a consumazione prolungata), vuoi perché con la dazione si interrompe la permanenza dell’unica condotta (tesi del reato eventualmente permanente).

<sup>5</sup> Per queste considerazioni, si veda F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Vol. II. Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 254-255.

<sup>6</sup> Deve essere infatti ricordato che intorno all’identificazione del bene giuridico protetto dalla fattispecie di usura si è sviluppato un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale. In estrema sintesi, secondo parte degli studiosi, nei casi di c.d. *usura legale* (comma 1), ove è sufficiente il superamento di un tasso soglia indicato dalla legge, l’interesse tutelato non sarebbe più il patrimonio della vittima, bensì quello pubblicistico della corretta regolamentazione degli scambi; al contrario, nei casi di *usura c.d. in concreto* (comma 3), la norma impone di parametrare la pattuizione contrattuale alle effettive condizioni economiche del contraente debole, e l’interesse tutelato assumerebbe quindi un valore di natura privatistico-patrimoniale. Altre tesi ribadiscono, in virtù della collocazione sistematica nel codice penale, la natura di reato che protegge il patrimonio personale della vittima. Non mancano poi coloro che sostengono la natura dichiaratamente plurioffensiva della fattispecie, che, oltre al patrimonio, colpirebbe anche la libertà di autodeterminazione in ambito contrattuale (nell’ipotesi del comma 1) o l’interesse pubblico alla genuinità e correttezza dei rapporti economici (comma 3). Cfr. sul punto D. PULITANÒ, *Diritto penale. Parte speciale. Vol. II. Tutela penale del patrimonio*, cit., pp. 174-175; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Vol. II. Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 247-248.

<sup>7</sup> Cfr., per esempio, Cass., ud. 21.11.2014, n. 50397, CED 261487; Cass., ud. 19.08.2010, n. 32362, CED 248142; Cass., ud. 01.10.2008, n. 38812, CED 241452; Cass., ud. 10.12.2003, n. 11837, CED 228381; Cass., ud. 30.04.1999,

combinato disposto degli artt. 644 e 644 *ter* c.p.: quest'ultimo, introdotto con la l. 7 marzo 1996, n. 108, ha fissato il momento da cui inizia a decorrere la prescrizione del reato di usura all'ultima riscossione sia degli interessi sia del capitale, attribuendo così una significativa rilevanza alla condotta del "farsi dare"<sup>8</sup>.

## 2.2. Il caso di specie, tra usura e (tentata) estorsione

Tutto ciò premesso, veniamo al caso di specie di cui alla traccia.

Ottenendo la **promessa** di interessi usurari da parte di Caio, Tizio ha certamente perfezionato un delitto di usura, già integrato in tutti i suoi elementi costitutivi. Laddove, tramite l'aiuto di Mevio e Sempronio, egli avesse altresì ottenuto il pagamento di tali interessi, l'offesa si sarebbe approfondita, ma il delitto – consumatosi al momento della effettiva dazione degli interessi – sarebbe pur sempre rimasto unico. Di esso avrebbe dovuto rispondere tanto Tizio, quanto – in qualità di concorrenti – Mevio e Sempronio<sup>9</sup>.

Nel caso in esame, tuttavia, Mevio e Sempronio richiedono (con mezzi violenti e minacciosi) il pagamento alla vittima, ma non riescono a ottenere il pagamento medesimo. Ferma restando, dunque, la responsabilità di Tizio per l'usura già perfezionatasi al momento della promessa, occorre chiedersi a quale titolo debbano rispondere Mevio e Sempronio.

La prima ipotesi che va esaminata è se essi debbano rispondere (eventualmente in concorso con un tentativo di estorsione, del quale diremo a breve) di **concorso in un tentativo di usura**, avendo posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a ottenere da Caio la dazione di interessi usurari, destinati al loro mandante Tizio, dazione in concreto non verificatasi. Una tale soluzione trascurerebbe tuttavia che il delitto di usura, ancorché a duplice schema, **resta pur sempre un delitto unico**, che non può artificiosamente scindersi in un primo delitto, consumato al momento della promessa degli interessi, e in un secondo delitto coincidente con la dazione degli interessi medesimi (oppure, nel caso del tentativo, con atti idonei e diretti in modo non equivoco a ottenerne la dazione). Se dunque una dazione successiva alla promessa effettivamente si verifica, allora la consumazione del delitto – già perfezionatosi al momento della promessa – si sposterà in avanti, e verrà a coincidere con il luogo e il tempo della dazione; sicché chiunque presti la propria opera limitatamente a questa seconda fase risponderà a titolo di **concorso nell'usura consumata**. Se, al contrario, la dazione **non** si verifica, perfezione e consumazione resteranno ferme entrambe in corrispondenza del tempo e del luogo della **promessa** degli interessi. In questa seconda ipotesi, le attività poste in essere dall'**autore** successivamente alla promessa, in ipotesi finalizzate a ottenere

---

n. 6015, CED 213380. Molto completa, in tal senso, è l'analisi che viene fatta in Cass., ud. 13.10.2005, n. 41045, CED 232698, ove si ricostruisce l'evoluzione della struttura del reato a fronte delle modifiche normative.

<sup>8</sup> D. PULITANÒ, *Diritto penale. Parte speciale. Vol. II. Tutela penale del patrimonio*, cit., p. 179. Cfr. anche F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Vol. II. Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 254.

<sup>9</sup> Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Vol. II. Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 253; D. PULITANÒ, *Diritto penale. Parte speciale. Vol. II. Tutela penale del patrimonio*, cit., p. 179.

l'effettiva dazione degli interessi, poi non verificatasi, costituirebbero non già degli atti rilevanti a titolo di tentativo di usura (il delitto essendosi ormai consumato, come si è detto), bensì meri **postfatti non punibili**; mentre le attività poste in essere da **terzi** per ottenere la dazione potranno eventualmente rilevare a mero titolo di **favoreggiamento**, quale aiuto prestato – appunto – *post delictum* all'autore di un'usura già consumatasi.

Nello stesso senso si è espressa in effetti anche la giurisprudenza. Le pronunce che qualificano il reato come “a consumazione progressiva” affermano che se il recupero del credito o la riscossione degli interessi, affidata ad un soggetto intervenuto dopo la stipulazione del patto, non avviene, questi **potrà rispondere esclusivamente del reato di favoreggiamento personale o (se agisce con violenza o minaccia) di tentata estorsione, dato che in tali casi il momento consumativo dell'usura rimane quello originario della pattuizione**<sup>10</sup>. E ciò, per l'appunto, in considerazione della natura unitaria del reato previsto e punito dall'articolo 644, la quale preclude in ogni caso che al suo autore possano essere contestati a titolo di episodi autonomi di usura i singoli pagamenti del credito<sup>11</sup>.

Esclusa dunque ogni responsabilità a titolo di usura (tentata o consumata), si dovrà senz'altro riconoscere la responsabilità di Mevio e Sempronio per il solo delitto di **tentata estorsione**, avendo gli stessi utilizzato violenza e minaccia contro la vittima per costringerla al pagamento degli interessi usurari, e dunque ad un atto di disposizione che avrebbe comportato un profitto ingiusto per Tizio e un correlativo danno patrimoniale a carico della vittima stessa.

### **3. La privazione della libertà: sequestro di persona o sequestro di persona a scopo di estorsione?**

*“Mevio e Sempronio si portano presso l'abitazione di [Caio] e dopo aver nuovamente richiesto il pagamento senza però ottenerlo, lo costringono a salire su di un'autovettura a bordo della quale lo conducono in aperta campagna”*. Il fatto descritto in questo frammento della traccia indica una compressione della libertà personale di Caio, qualificabile come sequestro. Il principale scoglio che qui si presenta è la scelta se ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 605 c.p. ovvero quella di cui all'art. 630 c.p. (sequestro a scopo di estorsione).

Prima di analizzare le ragioni a favore di una e dell'altra posizione, esaminiamo però il nucleo comune ad entrambe: è infatti indiscusso come anche il delitto di cui all'art. 630 c.p. necessiti, per essere integrato, di tutti i presupposti oggettivi ravvisabili nel sequestro di persona semplice.

---

<sup>10</sup> Cass, ud. 24.06.2014, n. 42849, CED 262308; Cass., ud. 16.12.2008, n. 3776, CED 242473; Cass., ud. 06.12.2012, n. 7208, CED 254947.

<sup>11</sup> Cass., ud. 13.10.2005, n. 41045, CED 232698.

### 3.1. I presupposti oggettivi del sequestro.

Nessun dubbio che la condotta di Mevio e Sempronio (costringere Caio a salire in macchina e trasportarlo in aperta campagna) integri una **compressione della libertà personale**. La privazione della libertà personale sussiste infatti **anche se lo stato di coercizione fisica non è assoluto**, e la vittima del reato non è nella totale impossibilità di liberarsi (nel caso di specie, avrebbe forse potuto aprire di scatto la portiera dell'automobile e gettarsi in strada), ma il tentativo di liberazione metterebbe in pericolo la sua incolumità fisica<sup>12</sup>. Trattandosi di **reato permanente**, la fattispecie verrà perfezionata quando la libertà è stata compressa per un certo **lasso di tempo**, ma la giurisprudenza è costante nel ritenere sufficienti anche **pochi minuti**<sup>13</sup>, o addirittura un *minimum* imprecisato<sup>14</sup>, e nel caso di specie l'indicazione che la vittima sia stata condotta "in aperta campagna" lascia presumere che tale tempo minimo sia effettivamente trascorso.

### 3.2. Il rapporto tra le fattispecie di cui agli artt. 605 e 630 c.p.

Veniamo ora al cuore del problema: il rapporto tra le fattispecie di cui all'art. 605 e 630 c.p.

**Parte della dottrina** ritiene che il sequestro a scopo di estorsione sia al medesimo tempo **tanto una figura speciale di sequestro di persona, caratterizzata da un peculiare fine estorsivo, quanto una forma particolare di estorsione** a consumazione anticipata, dal momento che la compressione della libertà personale è una forma di violenza, e che non è necessario, a differenza di quanto accade nel reato *ex art. 629 c.p.*, che si realizzi un effettivo profitto ingiusto con correlativo danno patrimoniale, in quanto la finalità estorsiva assume, nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 630, il ruolo del dolo specifico<sup>15</sup>. La giurisprudenza ha talvolta qualificato questa figura delittuosa come **reato complesso**, accostando gli elementi che corrispondono al reato di estorsione ed a quello di sequestro<sup>16</sup>. Alcune sentenze hanno però osservato che il sequestro a fine estorsivo, più che rappresentare l'unione di due fattispecie (sequestro ed estorsione), **combina elementi del primo e del secondo**; l'offesa al bene patrimonio potendo per l'appunto

<sup>12</sup> Cfr. D. PULITANÒ, *Diritto penale. Parte speciale. Vol. I. Tutela penale della persona*, cit., pp. 219-220; G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. Vol. II, tomo I, Reati contro la persona*, cit., p. 172; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Vol. I, Delitti contro la persona*, cit., pp. 310-311 ss. In giurisprudenza, si veda Cass., 22.01.2004, B., in *Guida al dir.*, 2004, n. 26, p. 78; Cass., 04.12.1991, Radaelli, CED 189093; Cass., 16.03.1988; Putignano, in *Riv. pen.*, 1989, p. 317.

<sup>13</sup> Cass., 18.04.2014, n. 35076; Cass., 08.04.2009, n. 18186; Cass., 22.11.2002, CED 223503.

<sup>14</sup> Cass., 27.06.1984, Rangone, CED 165921.

<sup>15</sup> Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Vol. II. Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 194; in giurisprudenza: Cass., 27.01.1984, n. 4410; Cass., 12.11.1971, n. 1577; Cass., 20.04.1970, n. 827.

<sup>16</sup> Cass., 07.03.2012, Sulger, CED 252264, in *Giust. pen.* 2013, II, p. 231; Cass., 20.11.1991, Romano, CED 189487.

arrestarsi allo stadio del pericolo, dal momento che l'agente non deve necessariamente conseguire il proprio scopo<sup>17</sup>.

La norma precisa, tuttavia, che **l'ingiusto profitto deve essere perseguito quale prezzo della liberazione**. Viene dunque descritta una precisa modalità con cui il reato deve realizzarsi in concreto, che richiede uno **stretto legame finalistico** tra il sequestro della vittima e la prospettazione della sua liberazione, in cambio dell'ottenimento di un profitto (da parte della stessa vittima o di terzi)<sup>18</sup>. **Il caso di specie, tuttavia, si distanzia da questo schema**: Caio viene liberato prima che gli agenti ottengano da lui o da terzi alcun profitto. Al contrario, dalla traccia si evince che il sequestro di persona, unitamente all'ulteriore condotta violenta posta in essere dagli agenti (di cui subito diremo), sono qui semplicemente il mezzo con cui costoro intendono esercitare pressione su Caio, affinché versi in un momento successivo gli interessi usurari promessi a suo tempo a Tizio.

Pertanto, un sequestro di persona a scopo di estorsione appare senz'altro da escludere nel caso di specie: **Mevio e Sempronio risponderanno per sequestro di persona semplice, in concorso formale con il tentativo di estorsione** di cui si è detto in precedenza.

#### 4. Le lesioni personali.

Per quanto riguarda infine le **lesioni personali**, esse pacificamente concorrono con il tentativo di estorsione: l'art. 629 presuppone infatti una condotta violenta, ma non assorbe il disvalore rappresentato dalla causazione delle lesioni, come si desume *a contrario* dall'art. 581, secondo comma, c.p., a tenore del quale il (solo) delitto di percosse non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato, lasciando dunque intendere che forme più gravi di violenza, come quelle che sfocino nella causazione di una malattia ai sensi degli artt. 582 o 583 c.p., conservano la loro autonomia, concorrendo con il delitto semplice o circostanziato a base violenta<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Il riverbero di tale accostamento sulla tipicità della fattispecie ha condotto a parlare di fattispecie "a doppia specialità", o a "specialità reciproca": cfr. Cass., Sez. Un., 17.12.2003, Huang Yunwen, CED 226489, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 37.

<sup>18</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Vol. II. Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 194; G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. Vol. II, tomo II, I delitti contro il patrimonio*, cit., p. 174.

<sup>19</sup> Cfr., inoltre, Cass., ud. 16.01.2014, n. 16658, CED 259556; Cass., ud. 04.11.2003, n. 45738, CED 227617.